

106-25 p.u.



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 106/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da ANNALISA TOMASI, c.f. TMSNLS70M43E897M, nata a Mantova il 3/8/1970 e residente in Mantova (MN) Viale Sabotino n. 4 assistita dall'Avv. Federica Antonacci, ai sensi dell'art. 67 CCI;

rilevato che la ricorrente ha chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI;

ritenuto che la proposta e il piano siano *prima facie* ammissibili (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che la ricorrente rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto è lavoratrice dipendente presso Agenzia Benlodi Assicurazioni snc di Benlodi Lorenzo e C. e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;

rilevato che la istante versa in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale è irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagg. 5 e ss. del ricorso, nonché dalla relazione del Gestore; ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento in quanto funzionale a consentire la fattibilità del piano;

P.Q.M.

dichiara che la proposta e il piano di ristrutturazione presentati da ANNALISA TOMASI, c.f. TMSNLS70M43E897M, nata a Mantova il 3/8/1970 e residente in Mantova (MN) Viale Sabotino n. 4, assistita dall'Avv. Federica Antonacci sono ammissibili;

prescrive che la proposta e il piano siano pubblicati immediatamente in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi e che quest'ultimo ne dia comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

avverte

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi; dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice, vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati; riserva ogni provvedimento all'esito della relazione del gestore della crisi (da depositarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e con la quale potrà proporre le modifiche del piano ritenute necessarie, sentito il debitore);

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Mantova, 26/9/2025

Il Giudice Delegato
dott.ssa Francesca Arrigoni